



**TRIBUNALE DI MASSA**  
**UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI**

S 29/18

**IL GIUDICE DELL' ESECUZIONE**

Nella procedura N. 594/18 R.G. Esecuzioni Mobiliari

**NOMINA CUSTODE GIUDIZIARIO  
E PERITO STIMATORE**

Visti gli atti del procedimento esecutivo mobiliare iscritto al n. 594/18 R.G.E. e promosso con pignoramento mobiliare eseguito dall'ufficiale giudiziario;  
vista l'istanza di vendita dei beni mobili pignorati depositata dal creditore procedente;  
rilevato che, ai sensi dell'art. 521 comma 4 c.p.c., la custodia dei beni pignorati, una volta presentata l'istanza di vendita, deve essere affidata all'Istituto vendite giudiziarie;  
rilevato che occorre nominare un esperto che, ai sensi dell'art. 532 comma 2 c.p.c., possa essere sentito sul valore dei beni pignorati;  
visti l'art. 521 comma 4 c.p.c. e l'art. 532 comma 2 c.p.c.,

**dispone**

la sostituzione del custode nominato al momento del pignoramento;

**nomina**

custode del compendio l'Istituto vendite giudiziarie di SOFIR S.R.L. con sede in Lucca il quale dovrà procedere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, all'asporto dei beni pignorati presso i propri depositi nonché a trasmettere al giudice una relazione dettagliata che precisi se i beni rinvenuti in occasione dell'accesso siano integri e corrispondano esattamente alle fotografie allegate all'atto di pignoramento o, comunque, alla descrizione che di essi è stata effettuata nel verbale di pignoramento;

**dispone**

che, a norma dell'art. 521 comma 5 c.p.c., entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il detto Istituto proceda – ove necessario, richiedendo l'assistenza di fabbro di propria fiducia e della Forza Pubblica – alla ricognizione e all'asporto dei beni pignorati, previo invio, al debitore, di comunicazione contenente la data e l'orario dell'accesso, trasportandoli presso la propria sede o in altri locali nella propria disponibilità;

che l'Istituto provveda, altresì, a comunicare immediatamente alla Cancelleria la data fissata per l'asporto, e comunque l'eventuale esito negativo della ricognizione;



**TRIBUNALE DI MASSA**  
**UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI**

---

**IL GIUDICE DELL' ESECUZIONE**

Nella procedura N. 594/18 R.G. Esecuzioni Mobiliari

**ORDINANZA VENDITA A MEZZO COMMISSIONARIO**  
**CON GARA TELEMATICA**

Visti gli atti del procedimento esecutivo mobiliare iscritto al n. 594/18 R.G.E. e promosso con pignoramento mobiliare eseguito dall'ufficiale giudiziario;  
vista l'istanza di vendita dei beni mobili pignorati depositata dal creditore procedente;  
sentite le parti;  
ritenuta l'opportunità che si proceda alla vendita dei beni pignorati a mezzo commissionario;  
rilevato che, ai sensi dell'art. 530 comma 6 c.p.c. tale vendita deve essere effettuata con modalità telematiche;

considerato che la custodia dei beni pignorati è stata affidata all'Istituto vendite giudiziarie con l'atto di pignoramento e che l'Istituto vendite giudiziarie ha, pertanto, la disponibilità del compendio del quale ha già curato l'asporto (ovvero che è stato autorizzato a custodire in loco);

letta la relazione del perito stimatore,  
visti gli artt. 532-533 c.p.c.,

**ordina**

la vendita dei beni mobili di cui all'atto di pignoramento innanzi indicato a mezzo di commissionario;

**nomina**

commissionario l'Istituto vendite giudiziarie SOFIR S.R.L. con sede in Lucca;

**fissa**

il termine finale di mesi sei, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria;

**autorizza**

il commissionario un conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva e vincolato all'ordine del giudice, con delega allo stesso per il compimento delle operazioni, presso uno degli Istituti di credito convenzionati con il Tribunale;

il conto corrente dovrà essere intestato al Tribunale di Massa con indicazione del numero della procedura ("Tribunale Massa Proc. n. R.G.E.M.");

in caso di pluralità di offerte il prolungamento di ogni esperimento di asta di tre minuti fino ad esaurimento offerte;

nel corso della gara gli offerenti sono individuati esclusivamente mediante lo pseudonimo o gli altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato;

#### **6) esposizione dei beni**

nei 15 giorni precedenti l'inizio della gara, gli interessati potranno esaminare, con modalità telematiche, i beni offerti in vendita, ed anche prenderne diretta visione, nei luoghi e negli orari stabiliti dal commissionario, previa prenotazione;

#### **7) registrazione sul portale del gestore della vendita telematica e caparra**

gli interessati a partecipare alla gara con offerte irrevocabili di acquisto debbono effettuare la relativa registrazione, fino a cinque giorni prima dell'inizio del lasso temporale fissato per lo svolgimento delle operazioni di vendita, sul portale del gestore della vendita telematica, e quindi costituire una cauzione;

la funzione di registrazione deve consentire all'interessato di fornire i dati identificativi, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica anche ordinaria per le comunicazioni del gestore, il luogo in cui intende ricevere le comunicazioni di cancelleria, il recapito di telefonia mobile;

all'esito della registrazione, il sistema genera le credenziali per la partecipazione dell'interessato alla vendita telematica per la quale la registrazione è stata effettuata e assegna uno pseudonimo o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

La cauzione è prestata con carta di credito o carta di debito o carta prepagata, nonché con bonifico bancario irrevocabile o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, per importo pari al 10% del prezzo base di vendita, almeno cinque giorni prima dell'inizio del lasso temporale fissato per lo svolgimento delle operazioni di vendita;

il gestore abilita a partecipare alla gara gli offerenti che hanno effettivamente versato la cauzione;

la caparra verrà computata nel prezzo finale di acquisto in caso di aggiudicazione del bene;

#### **8) aggiudicazione**

Il giorno della scadenza del termine per lo svolgimento della gara tra gli offerenti, con esclusione del sabato e dei giorni festivi, il commissionario procederà all'aggiudicazione dei beni, previo incasso dell'intero prezzo, a colui che al termine della gara telematica avrà effettuato l'offerta irrevocabile maggiore;

in caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, ed in assenza di altre offerte l'esperimento sarà considerato negativo e la caparra dell'aggiudicatario verrà acquisita alla procedura, ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.p.c.;

#### **9) pagamento del prezzo**

Il pagamento del prezzo dovrà essere eseguito, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data dell'aggiudicazione, secondo taluna delle seguenti modalità, a scelta dell'aggiudicatario:

a) mediante bonifico bancario;

b) mediante bancomat, pagobancomat o carta di credito, presso la sede dell'Istituto Vendite Giudiziarie (in tali casi, sarà addebitata all'aggiudicatario anche commissione, di importo pari alla somma trattenuta, dall'interessato istituto di credito, per l'esecuzione della relativa operazione);

c) con assegno circolare, non trasferibile, intestato all'Istituto Vendite Giudiziarie, da depositarsi presso la relativa sede;

d) entro l'importo massimo di Euro 999,99, con danaro contante, da versarsi presso la sede dell'Istituto medesimo;

il prezzo dell'offerta irrevocabile comprende gli eventuali oneri fiscali della vendita nonché il compenso del commissionario;

degli Istituti di credito convenzionati con il Tribunale, entro cinque giorni lavorativi, decorrenti dall'integrale pagamento del prezzo ovvero dal definitivo incameramento della caparra;

in ogni caso il commissionario depositerà puntuale rendimento dei compensi prelevati in via di anticipazione nonché di quelli ancora dovuti;

**18) compenso in caso di estinzione della procedura esecutiva**

nel caso in cui la vendita non abbia luogo per chiusura anticipata della procedura esecutiva o per altre cause da lui non dipendenti, al commissionario sono riconosciuti i compensi per la custodia, di cui all'art. 37 D.M. n. 109/1997, e per la vendita di cui all'art. 33 D.M. n. 109/1997, da liquidarsi con separato provvedimento;

**19) rinvio alle disposizioni vigenti**

per ogni profilo non espressamente disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni, come stabilite dagli artt. 532 e 533 c.p.c. ed – in quanto compatibili – dal D.M. n. 109/1997;

**20) vizi della cosa e lesione**

trattandosi di vendita forzata, i beni, a norma dell'art. 2922 c.c., sono venduti nello stato in cui si trovano, senza garanzia per eventuali vizi, e con esclusione di ogni impugnazione per causa di lesione;

**invita**

il creditore procedente a versare, al nominato commissionario, entro 7 giorni dalla richiesta ricevuta via pec dal commissionario stesso, gli importi previsti dall'art. 31 D.M. n. 109/1997, nonché il contributo di pubblicazione sul portale vendite pubbliche (laddove sia prevista tale ulteriore forma di pubblicità), avvertendo che il comportamento omissivo dei creditori muniti di titolo esecutivo in punto di versamento delle suindicate somme, nel termine assegnato dal giudice, sarà valutato ai fini della dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c. ovvero di improseguibilità della procedura esecutiva;

**fissa**

l'udienza del 24/1/19 ore 8,45, per rendiconto del commissionario ed eventuale distribuzione del ricavato.

**Si comunichi anche al commissionario.**

Massa, 12/2/18

**Il giudice dell'esecuzione  
Gop Avv Carlo Mattugini**

